



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>450</u>	del <u>- 3 NOV. 2016</u>
<b>Oggetto:</b> Federazione Italiana Dama: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..	
<b><u>Esecuzione:</u></b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b><u>Conoscenza:</u></b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b><u>Consegnata il:</u></b>	<u>- 7 NOV. 2016</u>

## LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Dama;

2 Deliberazione n.

450

Riunione del

- 3 NOV. 2016

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n. 1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio Nazionale n.1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

**VISTA** la nota del 7 ottobre 2016 con la quale la Federazione predetta ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia approvato dal Consiglio Federale in data 1 ottobre 2016;

**VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**RILEVATO** che il testo della normativa prefata risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI ed allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

## DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del testo del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Dama approvato dal Consiglio Federale in data 1 ottobre 2016.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

**IL SEGRETARIO**


F.to Roberto Fabbricini

**IL PRESIDENTE**

F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile  
**Dott. Antonello de Tullio**





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE  
STATUTI E REGOLAMENTIAllegato n. <sup>1</sup>.....  
Deliberazione n. <sup>150</sup>.....  
Riunione del... - 3 NOV. 2016 .....

Roma, 2 NOV. 2016

**RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE**

Oggetto: **Federazione Italiana Dama:** approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del C.O.N.I..

La Federazione Italiana Dama, con nota del 7 ottobre 2016, ha trasmesso, per la prescritta approvazione il testo del Regolamento di Giustizia approvato dal Consiglio Federale del 1 ottobre 2016.

Il testo del Regolamento in oggetto è conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di CONI Servizi S.p.A..

Il Responsabile  
Dott. Antonello de TullioIL SEGRETARIO  
F.to Roberto Fabbricini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*



Federazione  
Italiana  
Dama

Regolamento di Giustizia

pag. 1

Allegato n. <sup>2</sup>.....  
Deliberazione n. <sup>150</sup>.....  
Riunione del.....-3. NOV. 2016

## REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

della Federazione Italiana Dama

*3*



<b>TITOLO I - GENERALITA'</b> .....	7
Art. 1 - Principi informativi.....	7
Art. 1 bis - Divieto di scommesse .....	7
Art. 1 ter - Punibilità.....	7
Art. 2 - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati.....	8
Art. 3 - Responsabilità degli Affiliati in particolare.....	8
Art. 3 bis - Norme Sportive Antidoping.....	8
<b>TITOLO II - NORME GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO</b> .....	8
<i>Capo I - Principi del processo sportivo e Organi di Giustizia</i> .....	8
Art. 4 - Principi del processo sportivo.....	8
Art. 5 - Organi di Giustizia.....	9
Art. 6 - Attribuzioni.....	9
Art. 7 - Commissione Federale di Garanzia .....	10
<i>Capo II - Accesso alla Giustizia</i> .....	10
Art. 8 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia .....	10
Art. 9 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.....	10
Art. 10 - Ufficio del gratuito patrocinio .....	11
<i>Capo III - Norme generali sul procedimento</i> .....	11
Art. 11 - Poteri degli organi di giustizia .....	11
Art. 12 - Condanna alle spese per lite temeraria.....	11
Art. 13 - Comunicazioni.....	11
Art. 14 - Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione .....	12
<b>TITOLO III - GIUDICI SPORTIVI</b> .....	12
<i>Capo I - Nomina e competenza</i> .....	12
Art. 15 - Istituzione .....	12
Art. 16 - Competenza dei Giudici Sportivi.....	12
Art. 17 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali .....	13
Art. 18 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali.....	13
Art. 19 - Nomina della Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa.....	13
<i>Capo II - Procedimenti</i> .....	14
Art. 20 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali .....	14
Art. 21 - Istanza degli interessati.....	14
Art. 22 - Fissazione della data di decisione.....	14
Art. 23 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati .....	14
Art. 24 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali.....	14
Art. 25 - Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello.....	14
Art. 26 - Disciplina speciale per la omologazione dei risultati .....	15
<b>TITOLO IV - GIUDICI FEDERALI</b> .....	16
<i>Capo I - Nomina e competenza</i> .....	16
Art. 27 - Istituzione .....	16
Art. 28 - Competenza dei Giudici Federali.....	16
Art. 29 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi .....	16
<i>Capo II - Procedimenti</i> .....	16
Art. 30 - Avvio del procedimento.....	16



Art. 31 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento.....	17
Art. 32 - Fissazione dell'udienza a seguito di atti di deferimento.....	17
Art. 33 - Ricorso della parte interessata .....	17
Art. 34 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni.....	17
Art. 35 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso .....	18
Art. 36 - Misure cautelari .....	18
Art. 37 - Intervento del terzo .....	19
Art. 38 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale.....	19
Art. 39 - Assunzione delle prove.....	19
Art. 40 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello .....	20
Art. 41 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi.....	20
Art. 42 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari.....	21
<b>TITOLO V - PROCURATORE FEDERALE .....</b>	<b>22</b>
<i>Capo I - Nomina e funzioni .....</i>	<i>22</i>
Art. 43 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale.....	22
Art. 44 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale .....	22
Art. 45 - Attribuzioni del Procuratore Federale.....	22
Art. 46 - Azione del Procuratore Federale.....	22
Art. 47 - Prescrizione dell'azione .....	23
Art. 48 - Astensione.....	23
Art. 49 - Svolgimento delle indagini.....	24
Art. 50 - Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozioni di impegni senza incolpazione ...	24
Art. 51 - Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi .....	25
Art. 52 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria .....	25
Art. 53 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI .....	25
<b>TITOLO VI - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT .....</b>	<b>26</b>
Art. 54 - Collegio di Garanzia dello Sport .....	26
<b>TITOLO VII - ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA.....</b>	<b>26</b>
Art. 55 - Astensione.....	26
Art. 56 - Ricusazione.....	27
<b>TITOLO VIII - REVISIONE, REVOCAZIONE, RIABILITAZIONE, CLEMENZA.....</b>	<b>28</b>
Art. 57 - Revisione e revocazione .....	28
Art. 58 - Riabilitazione.....	28
Art. 59 - Amnistia.....	29
Art. 60 - Indulto .....	29
Art. 61 - Grazia.....	29
<b>TITOLO IX - ARBITRATO .....</b>	<b>30</b>
Art. 62 - Procedimento .....	30
Art. 63 - Lodo.....	30
<b>TITOLO X - SANZIONI DISCIPLINARI .....</b>	<b>31</b>
Art. 64 - Tipologia delle decisioni.....	31
Art. 65 - Circostanze aggravanti.....	31
Art. 66 - Concorso di circostanze aggravanti .....	31
Art. 67 - Circostanze attenuanti.....	32
Art. 68 - Concorso di circostanze attenuanti .....	32
Art. 69 - Valutazione delle circostanze .....	32



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*



Federazione  
Italiana  
Dama

Regolamento di Giustizia

pag. 4

Art. 70 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti..... 32

Art. 71 - Tipologia delle sanzioni..... 32

Art. 72 - Dell'Ammenda in particolare ..... 33

Art. 73 - Sanzioni accessorie..... 33

Art. 74 - Recidiva ..... 33

Art. 75 - Tentativo ..... 33

Art. 76- Inibizione ..... 34

**TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI..... 34**

Art. 77 - Efficacia ..... 34

Art. 78 - Computo ..... 34

Art. 79 - Casellario Federale e Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo ..... 34

Art. 80 - Entrata in vigore ..... 34

Art. 81 - Allegati ..... 35

*Q*

*Q*



## REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

### TITOLO I - GENERALITA'

#### Art. 1 - Principi informatori

1. I principi informatori della Giustizia federale sono enunciati nello Statuto.
2. I Sodalizi affiliati (di seguito anche 'Affiliati') e i Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, delle disposizioni e delle norme federali, devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine e correttezza sportiva e di senso civico o morale in ogni rapporto legato alla loro qualità.
3. Il loro comportamento è assoggettabile alla giurisdizione degli Organi di Giustizia previsti dal presente Regolamento.
4. Sono tenuti altresì:
  - a) a non esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altri Tesserati o Affiliati o di Organi federali centrali o periferici;
  - b) a non fare comunicati, concedere interviste e dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari;
  - c) a non compiere, o a non consentire che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di un Campionato o di un Torneo o di una Gara in genere, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica: il Dirigente, il Socio e il Tesserato, che comunque abbia, o abbia avuto, rapporti con persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che altri abbia avuto tali rapporti, ha il dovere di informarne, senza indugio, il Procuratore Federale, essendo altrimenti passibile di procedimenti disciplinari. I predetti atti costituiscono illecito sportivo che viene punito la sospensione da ogni attività federale per un periodo da sei mesi a un anno;
  - d) ad attenersi al Codice di Comportamento etico-sportivo, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni;
  - e) a non fare uso delle sostanze vietate o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche;
  - f) a non violare le norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, ipotesi che costituiscono frode sportiva. Integrano ipotesi di frode sportiva altresì tutte le infrazioni alle Norme Sportive Antidoping, nonché quelle previste ex Legge 401/89. La frode sportiva è punita con la sospensione da ogni attività federale da tre mesi a tre anni, con l'esclusione dalla gara in cui si è verificato l'illecito, nonché con l'ammenda da Euro 200,00 ad Euro 2.000,00.

#### Art. 1 bis – Divieto di scommesse

1. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FID.
2. Chiunque viola tale divieto è punito con la sospensione da ogni attività federale da tre mesi a sei mesi e con un'ammenda da Euro 200,00 ed Euro 500,00.

#### Art. 1 ter – Punibilità

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

**Art. 2 - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati**

1. I Sodalizi affiliati ed i Tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
2. I dirigenti muniti di legale rappresentanza degli società affiliate sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati medesimi.
3. Gli Affiliati possono essere ritenuti responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva e di responsabilità presunta nei casi previsti.
4. L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.
5. L'efficacia dei Regolamenti fa data dall'approvazione del C.O.N.I. e se ne presume legale conoscenza dal deposito presso la Segreteria Generale della F.I.D.
6. Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

**Art. 3 - Responsabilità degli Affiliati in particolare**

1. Gli Affiliati:
  - a) rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali; sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari;
  - b) rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori;
  - c) rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni; la mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.
  - d) si presumono responsabili fino a prova contraria degli illeciti sportivi o frodi sportive a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee;
  - e) potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite dalla istruttoria svolta in merito o dal dibattimento risulti che non hanno partecipato all'illecito o lo hanno ignorato o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito.

**Art. 3 bis – Norme Sportive Antidoping**

1. Tutte le violazioni in materia di doping sono punite ai sensi delle Norme Sportive Antidoping.

**TITOLO II - NORME GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO****CAPO I – PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO E ORGANI DI GIUSTIZIA****Art. 4 – Principi del processo sportivo**

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei Tesserati, degli Affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.



5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

#### Art. 5 - Organi di Giustizia

1. Sono organi di giustizia presso la FID:
  - a) il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello, se attivata;
  - b) il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia, per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura Federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
5. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la FID è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata. Ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
6. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello ha competenza unicamente sui procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

#### Art. 6 - Attribuzioni

1. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
  - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
  - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.



## Art. 7 - Commissione Federale di Garanzia

Presso la FID è istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

1. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
  - a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle presente Regolamento;
  - b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore e procuratore aggiunto e sostituto procuratore, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
  - c) adotta, nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attestati l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 5, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
  - d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

## CAPO II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

### Art. 8 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta Affiliati e ai Tesserati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

### Art. 9 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo, dovuto dall'istante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato dal Consiglio Federale per ogni quadriennio olimpico.
  1. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della FID, in apposita



pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.

2. In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso ovvero del reclamo il contributo versato ai sensi del comma precedente verrà restituito.
3. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.
4. Ad ogni istanza agli Organi di giustizia deve essere allegata copia attestante il pagamento del contributo eventualmente dovuto.

#### **Art. 10 - Ufficio del gratuito patrocinio**

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione si avvale dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

### **CAPO III - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO**

#### **Art. 11 - Poteri degli organi di giustizia**

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 4.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

#### **Art. 12 - Condanna alle spese per lite temeraria**

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

#### **Art. 13 - Comunicazioni**

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Le Federazioni prevedono che, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.



2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede dell'Affiliato di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al Tesserato, l'Affiliato è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

#### **Art. 14 - Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione**

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

## **TITOLO III - GIUDICI SPORTIVI**

### **CAPO I - NOMINA E COMPETENZA**

#### **Art. 15 – Istituzione**

1. Presso la FID sono istituiti i Giudici sportivi.
1. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello.

#### **Art. 16 - Competenza dei Giudici Sportivi**

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
  - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
  - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
  - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
  - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
  - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

**Art. 17 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali**

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.
2. I Giudici Sportivi Territoriali, se istituiti, sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale.

**Art. 18 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali**

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra soggetti laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo. E' facoltà del Consiglio federale determinare il numero dei giudici sportivi. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, il Consiglio federale, con il medesimo atto, determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

**Art. 19 - Nomina della Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa**

1. Fermo quanto stabilito all'art. 5, comma 6, i componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
  - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
  - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
  - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
  - d) notai;
  - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
2. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. La Corte Sportiva di Appello, se attivata, si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e due membri supplenti.
4. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 3 e il numero complessivo dei componenti della Corte Sportiva di Appello aumenta nella misura corrispondente.
5. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
6. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
7. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni.



## CAPO II - PROCEDIMENTI

### Art. 20 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:
  - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
  - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

### Art. 21 - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro tre giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

### Art. 22 - Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di sessanta giorni.
2. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

### Art. 23 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. Il Giudice individua i soggetti eventualmente interessati e provvede a dare loro notizia dell'istanza che sia stata formulata e del provvedimento di fissazione dell'udienza di cui al precedente art. 22. Essi possono fare pervenire memorie e documenti, entro il termine perentorio di due giorni precedenti a quello per il quale è fissata per la pronuncia.

### Art. 24 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

### Art. 25 - Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso,



il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte Sportiva di Appello, adottata entro 30 giorni e comunque senza ritardo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

#### **Art. 26 – Disciplina speciale per la omologazione dei risultati**

1. Il direttore di gara provvede all'affissione del risultato di gara prima di procedere alla premiazione. In assenza di contestazione secondo le disposizioni seguenti, il risultato si intende omologato con tale affissione.
2. Il tesserato e l'affiliato possono presentare istanza al Giudice Sportivo per contestare il risultato di gara, facendo valere tutti i motivi che secondo i Regolamenti della F.I.D. o le Regole del Giuoco ne impediscono l'omologazione.
3. A pena di inammissibilità, l'istanza deve essere inoltrata entro ventiquattro ore dall'affissione di cui al comma 1.
4. La decisione di prima istanza deve essere comunicata e pubblicata entro le ore 22.00 del primo giorno non festivo seguente a quello di presentazione dell'istanza.
5. Il termine di cui al comma che precede è prorogato di ventiquattro ore quando tra la data di svolgimento della gara per la quale viene inflitta la sanzione e di quella immediatamente successiva intercorrono almeno sei giorni liberi.
6. I soggetti interessati possono in ogni momento, entro la data della pronuncia, fare pervenire al Giudice Sportivo memorie e documenti.
7. Contro la decisione del Giudice Sportivo è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
8. Il reclamo deve pervenire presso la segreteria dell'organo competente per l'impugnazione entro le ore 12 del giorno seguente a quello di pubblicazione della decisione in prima istanza.
9. Ricevuto il reclamo, la Corte Sportiva di Appello acquisisce gli atti del procedimento di prima istanza e pronuncia la decisione entro le ore 24.00 del giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva.
10. I soggetti interessati possono in ogni momento, entro la data della pronuncia, fare pervenire alla Corte Sportiva di Appello memorie e documenti.
11. I termini stabili nei commi precedenti sono perentori.



## TITOLO IV - GIUDICI FEDERALI

### CAPO I – NOMINA E COMPETENZA

#### Art. 27 - Istituzione

1. Presso la FID sono istituiti i Giudici Federali.
2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

#### Art. 28 - Competenza dei Giudici Federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

#### Art. 29 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
  - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
  - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
  - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
  - d) notai;
  - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Tribunale Federale si compone di cinque tra cui il Consiglio federale individua colui che svolge le funzioni di Presidente. La Corte federale di Appello si compone di sei componenti tra cui il Consiglio federale individua colui che svolge le funzioni di Presidente.
5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

### CAPO II - PROCEDIMENTI

#### Art. 30 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
  - a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
  - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.



2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

#### **Art. 31 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento**

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

#### **Art. 32 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento**

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; perentoriamente entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

#### **Art. 33 - Ricorso della parte interessata**

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
3. Il ricorso contiene:
  - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
  - b) l'esposizione dei fatti;
  - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
  - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
  - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
  - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

#### **Art. 34 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di Affiliati o Tesserati titolari di una



situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 33, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

#### **Art. 35 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso**

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

#### **Art. 36 - Misure cautelari**

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpato commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quanto disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 41, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla



Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 40 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato e comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

#### **Art. 37 - Intervento del terzo**

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

#### **Art. 38 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale**

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

#### **Art. 39 - Assunzione delle prove**

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

**Art. 40 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello**

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione sono riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 38 e 39.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

**Art. 41 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi**

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:



- a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
  - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
  - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
  - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
  - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
  7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport di cui all'art. 12-ter dello Statuto CONI, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
  8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la FID entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
  9. La disposizione di cui al comma 8 si applica, in quanto compatibile, presso gli organi di giustizia sportiva.

#### **Art. 42 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari**

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.



## TITOLO V – PROCURATORE FEDERALE

### CAPO I – NOMINA E FUNZIONI

#### Art. 43 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Presso la FID è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore, che coadiuva il primo nello svolgimento delle sue funzioni.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
5. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il loro mandato non può essere rinnovato più di due volte.

#### Art. 44 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'art. 29, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'art. 29, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo

#### Art. 45 - Attribuzioni del Procuratore Federale

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

#### Art. 46 - Azione del Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di Affiliati, Tesserati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della FID, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce autonome.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare



ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 49.

3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già udito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento o da altri regolamenti federali. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

#### **Art. 47 - Prescrizione dell'azione**

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 46, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
  - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
  - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
  - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
  - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

#### **Art. 48 - Astensione**

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

**Art. 49 - Svolgimento delle indagini**

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nel Casellario Federale di cui all'art. 79 le notizie di fatti o atti rilevanti. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine previsto di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 46, comma 4, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
6. Ai sensi dell'art. 12 ter, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.
7. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 12 ter, comma 3, dello Statuto del CONI e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'art. 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.
8. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

**Art. 50 - Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione**

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.



3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, e qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

#### **Art. 51 – Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi**

La sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte D'Appello Federale entro il termine perentorio di dieci giorni al ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricordo al Tribunale Federale. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni che ricoprono cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

#### **Art. 52 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria**

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

#### **Art. 53 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI**

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.



## TITOLO VI – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

### Art. 54 - Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

## TITOLO VII - ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

### Art. 55 - Astensione

1. Il Giudice ha l'obbligo di astenersi, redigendo apposita istanza:
  - a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
  - b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
  - c) se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
  - d) se egli stesso o il coniuge sono parenti o affini sino al terzo grado di una delle parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
  - e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
  - f) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale;
  - g) in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza.
2. Sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione obbligatoria decide la Corte Federale d'Appello, senza formalità di procedura, quando l'istanza sia stata presentata da un componente del Tribunale Federale. Quando l'istanza sia stata presentata da un componente della Corte Federale di Appello, decide sull'istanza la Corte stessa, integrata con un membro supplente. Nel caso in cui sia presentata dal Presidente della Corte Federale di Appello, provvede la Corte stessa presieduta dal Vicepresidente.
3. Sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione obbligatoria decide la Corte Sportiva d'Appello, senza formalità di procedura, quando l'istanza sia stata presentata da un Giudice Sportivo Territoriale ovvero dal Giudice Sportivo Nazionale. Quando l'istanza sia stata presentata da un componente della Corte Sportiva di Appello, decide sull'istanza la Corte stessa, integrata con un membro supplente. Nel caso in cui sia presentata dal Presidente della Corte Sportiva di Appello, provvede la Corte stessa presieduta dal Vicepresidente.
4. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di astensione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'Organo giudicante astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale Giudice conservano efficacia.
5. Se è accolta la dichiarazione di astensione, il Giudice astenuto non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo.

**Art. 56 – Ricusazione**

1. Può essere ricusato un componente degli Organi giudicanti:
  - a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
  - b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
  - c) se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
  - d) se egli stesso o il coniuge sono parenti o affini sino al terzo grado di una delle parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
  - e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
  - f) se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione
  - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale;.
2. La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi specifici ed indicarne le prove; è fatta con atto scritto dall'interessato o dal Procuratore Federale nelle materie di sua competenza, e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'Organo giudicante competente entro il termine perentorio di cinque giorni da quando l'interessato o il Procuratore è venuto a conoscenza della composizione dell'Organo giudicante; se la causa di ricusazione è sorta od è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione.
3. Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
4. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'Organo giudicante ricusato, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale Giudice conservano efficacia.
5. Se è accolta la richiesta di ricusazione, il Giudice ricusato non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo.
6. La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta quando il Giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
7. La ricusazione sospende il procedimento.
8. Sulla ricusazione decide:
  - la Corte Federale di Appello Federale in caso di ricusazione di un componente del Tribunale Federale;
  - La Corte federale di Appello, con l'astensione dell'interessato, in caso di ricusazione del Presidente o di un componente della stessa;
  - la Corte Sportiva di Appello Federale in caso di ricusazione di un Giudice Sportivo Territoriale ovvero del Giudice Sportivo Nazionale;
  - la Corte Sportiva di Appello, con l'astensione dell'interessato, in caso di ricusazione del Presidente o di un componente della stessa
9. La decisione non è impugnabile. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.
10. In caso di accoglimento del ricorso, dovrà essere indicato il nominativo del Giudice che deve sostituire quello ricusato nell'esame del caso di cui alla ricusazione.
11. Non è ammessa la ricusazione di giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
12. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.
13. Ove non sia possibile, a causa della ricusazione di un numero tale di membri da impedire la costituzione di un collegio giudicante composto da tre membri, il Consiglio Federale, su segnalazione del Presidente della Corte Federale di Appello, ovvero della Corte Sportiva di Appello, provvederà a nominare uno o più membri per consentire la formazione dell'Organo giudicante.
14. I nuovi membri resteranno in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.



## TITOLO VIII - REVISIONE, REVOCAZIONE, RIABILITAZIONE, CLEMENZA

### Art. 57 - Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di Appello Federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione è di quindici giorni e decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

### Art. 58 - Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. È emesso dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
  - b) che in tale periodo il sanzionato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti. La Corte si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la segreteria FID che provvede alla trascrizione nel Casellario Federale. Provvede, inoltre, a darne tempestiva comunicazione all'istante.
4. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
5. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette, entro sette anni, una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

**Art. 59 – Amnistia**

1. L'amnistia è un provvedimento generale, che estingue l'infrazione, e, se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
2. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
3. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa. La competenza per la concessione dell'amnistia spetta al Consiglio Federale, il quale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa.
5. Per i giudizi in corso di svolgimento, per le infrazioni coperte da amnistia, l'Organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

**Art. 60 – Indulto**

1. L'indulto è un provvedimento di carattere generale legato ad eventi di particolare rilevanza ed opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può venire in tutto o in parte condonata ovvero commutata in altra più lieve.
2. L'indulto non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente, e non presuppone una condanna irrevocabile.
3. L'efficacia dell'indulto è di regola circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, che è l'Organo competente alla promulgazione, salvo che venga stabilita una data diversa.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni e obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.
5. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

**Art. 61 - Grazia**

1. Il Presidente della Federazione, su istanza dell'interessato, che abbia scontato almeno metà della pena e, nel caso di radiazione, qualora siano trascorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva, assunte informazioni dal Presidente del Comitato Provinciale del luogo di residenza del richiedente, previo parere del Consiglio Federale, può concedere la grazia.
2. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto.
3. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell'interessato indirizzata al Presidente Federale. Il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione irrogata, ovvero commutarla in altra più lieve; non può peraltro estinguere le sanzioni accessorie, salvo che nello stesso venga altrimenti disposto.
4. Rientra nel potere discrezionale del Presidente tenere o meno conto ai fini della Grazia dell'avvenuto adempimento di tutte le eventuali condanne a pene pecuniarie, spese di giudizio, e sanzioni accessorie, nonché, se del caso, l'avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa.
5. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.



## TITOLO IX – ARBITRATO

### Art. 62 - Procedimento

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l’Affiliato e il Tesserato possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale, dandone comunicazione scritta alla controparte e alla Segreteria Federale.
2. Il procedimento arbitrale è di natura irrituale.
3. La domanda di arbitrato deve contenere:
  - a) l’indicazione dell’oggetto della controversia;
  - b) le conclusioni, che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
  - c) l’indicazione delle generalità dell’arbitro prescelto;
  - d) la dichiarazione di accettazione dell’incarico rilasciata da parte dell’arbitro prescelto;
  - e) l’elezione di domicilio, ai fini di eventuali comunicazioni;
  - f) l’invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio arbitro, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
  - g) indicare uno o più nomi di componenti degli Organi di Giustizia per l’incarico di Presidente.La controparte, nell’atto di designazione del proprio arbitro, che deve, parimenti, essere comunicato per iscritto alla parte proponente, con accettazione contestuale dell’arbitro designato, ed alla Segreteria Federale, può integrare l’oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni. La controparte è del pari tenuta a fare menzione espressa nella sua comunicazione circa la adesione o meno sui nominativi proposti.
4. In difetto di accordo sulla designazione del Presidente del Collegio Arbitrale, provvede la Corte Federale di Appello. La Corte Federale di Appello dovrà provvedere, inoltre, a nominare, d’ufficio, anche l’arbitro della parte che non abbia provveduto alla nomina.
5. Il Collegio Arbitrale procede con libertà di forme, compiendo tutti gli atti di istruzione necessari.
6. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
7. Le funzioni di Segretario saranno espletate dal Segretario Generale della Federazione o da altro funzionario della Segreteria Federale designato dal Presidente stesso.
8. L’incarico di componente del Collegio Arbitrale, ad eccezione del Presidente, si intende conferito a titolo oneroso e le relative spettanze sono a carico della parte soccombente. Le spese per l’eventuale legale o rappresentante della parte possono essere richieste in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente, nella misura che verrà stabilita dal Collegio arbitrale.

### Art. 63 - Lodo

1. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.
2. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio, che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità.
3. Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme Federali.
4. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l’ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione scritta agli arbitri, alle parti ed ai loro difensori, se nominati, almeno sette giorni prima della riunione.
5. Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il Presidente, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con la espressa dichiarazione che l’altro arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.
6. Il lodo deve contenere:
  - a) l’indicazione delle parti;
  - b) l’indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
  - c) la concisa esposizione dei motivi;
  - d) il dispositivo;



- e) la sottoscrizione degli arbitri, o della maggioranza degli arbitri, come previsto nel precedente comma 5, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
7. In caso di sostituzione, per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, o di uno o di ambedue i componenti, la sostituzione non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
  8. Il lodo è depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio Arbitrale, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia Federale, che informa il Consiglio federale alla prima riunione utile e che provvede a darne tempestiva comunicazione scritta alle parti.
  9. Se la parte soccombente non adempie, nel termine fissato dal Collegio Arbitrale, o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, la Segreteria Federale informa l'Organo di Giustizia competente, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.
  10. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

## TITOLO X – SANZIONI DISCIPLINARI

### Art. 64 - Tipologia delle decisioni

1. Gli Organi giudicanti pronunciano decisioni di:
  - a) proscioglimento;
  - b) condanna;
  - c) non luogo a procedere

### Art. 65 - Circostanze aggravanti

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
  - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
  - b) aver danneggiato persone o cose;
  - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
  - d) aver agito per motivi futili o abietti;
  - e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
  - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportando dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
  - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
  - h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
  - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
  - j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

### Art. 66 - Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino a un terzo.

**Art. 67 - Circostanze attenuanti**

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
  - a) aver agito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
  - b) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria od altrui azione;
  - c) l'aver concorso, insieme all'azione od omissione propria del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
  - d) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno.
2. Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

**Art. 68 - Concorso di circostanze attenuanti**

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene diminuita in misura non eccedente un terzo.

**Art. 69 - Valutazione delle circostanze**

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

**Art. 70 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti**

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. Se tra le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti il Giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe stata inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

**Art. 71 - Tipologia delle sanzioni**

1. Le sanzioni pronunciate dagli Organi Giudicanti sono:
  - a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto rivolto al trasgressore con l'invito a non cadere più nell'errore;
  - b) la deplorazione, che consiste in un rimprovero scritto rivolto al trasgressore, con diffida a non cadere più nell'errore;
  - c) l'ammenda, da un minimo di € 200 sino ad un massimo di € 2.000;
  - d) la sospensione da ogni attività federale, sia amministrativa che agonistica e di qualsiasi altra natura, per un periodo non superiore a tre anni
  - e) la radiazione, che comporta la decadenza da qualsiasi diritto sociale e federale di cui all'art.8 dello Statuto Federale; alla radiazione consegue la cancellazione automatica da qualsiasi Albo, Registro o Elenco Federale e Sociale.



2. Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) possono essere cumulate.
3. Le sanzioni di cui alle lettere d) ed e) debbono essere immediatamente comunicate alla Segreteria della F.I.D., nonché, limitatamente per quelle di cui alla lettera e), al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

#### **Art. 72 - Dell'Ammenda in particolare**

1. L'ammenda deve essere versata alla Segreteria Federale entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza, salvo diverso termine stabilito nel dispositivo della decisione.

#### **Art. 73 - Sanzioni accessorie**

1. Alla condanna di cui alla lettera d) del precedente art. 71, può conseguire la sanzione accessoria del divieto a formare squadra con uno o più giocatori, fino a un massimo di sei anni. In quest'ultima ipotesi, decorsi tre anni, l'interessato potrà richiedere la revoca del provvedimento alla Corte Federale di Appello con motivata istanza.
2. Alla condanna definitiva per illecito di gioco (intendendo per tale le fattispecie numero 6-7-8-9-10-11-12-13 dell'allegato 1 al presente Regolamento, denominato "All. 1 - Infrazioni commesse dai giocatori) seguirà, nei confronti del giocatore, la sanzione accessoria della esclusione dalla gara in cui si è verificato l'illecito e della restituzione del premio eventuale.
3. I provvedimenti di deplorazione, ammenda, sospensione e radiazione, una volta divenuti definitivi, sono pubblicati sulla Rivista "DamaSport".

#### **Art. 74 - Recidiva**

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento sino a un terzo della pena da infliggere per il nuovo illecito.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
  - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
  - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
  - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

#### **Art. 75 - Tentativo**

1. L'Affiliato o il Tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con la sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

*S**AT*

**Art. 76 - Inibizione**

1. Durante il tempo della sospensione:
  - a) l'Affiliato sospeso non può organizzare manifestazioni e gare di dama, né può esercitare i diritti che gli derivano dallo Statuto e dai Regolamenti; non può usufruire di eventuali benefici finanziari spettanti; i suoi Tesserati non possono partecipare ad alcuna gara, torneo o campionato;
  - b) il Tesserato sospeso non può partecipare ad alcuna attività federale né a competizioni patrocinate o organizzate dalla FID e dai suoi Sodalizi Affiliati e comunque da questi ufficialmente riconosciuti, né a qualsivoglia competizione all'estero come sopra ufficialmente organizzata o patrocinata dalle rispettive Federazioni riconosciute; non può, inoltre, nel caso fosse iscritto ad un Albo od un Elenco od un Registro federale, esercitare alcuna attività connessa alla detta iscrizione.
2. Chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) è automaticamente sottoposto a procedimento disciplinare ed è passibile di sanzione sino alla radiazione.

**TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI****Art. 77 - Efficacia**

1. Tutti i termini, non espressamente indicati come perentori, si intendono ordinatori.

**Art. 78 - Computo**

1. Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale.
2. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

**Art. 79 – Casellario Federale e Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo**

1. E' istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale, ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'Art. 49, comma 2, i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.
2. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di giustizia sono tempestivamente trasmesse, a cura della Segreteria dei medesimi Organi, al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

**Art. 80 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. Entro la medesima data: i) il Regolamento è pubblicato sul sito internet della FID; ii) con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e alla procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data tempestiva comunicazione al CONI.
3. I procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*



Federazione  
Italiana  
Dama

Regolamento di Giustizia

pag. 33

#### **Art. 81 - Allegati**

1. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento gli Allegati 1 (Infrazioni commesse dai giocatori), 2 (Infrazioni commesse da arbitri e direttori di gara), 3 (Infrazioni commesse da Affiliati), 4 (Infrazioni commesse da Tesserati).

*AT*

*se*